

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola dell'infanzia, scuola Primaria e Scuola secondaria di I° Grado

" Eduardo De Filippo"

COD.MECC.SAIC8BA00C – C.F.80028470658 – COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064
email: saic8ba00c@istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it



Prot.n. 0003679/U - IV.8

Alla C. A.
Sigg. Docenti e ATA di Scuola dell'Infanzia, Primaria,
e Secondaria di 1° grad dell'Istituto
DSGA
Ufficio Personale
Albo Pretorio/Circolari
Sito istituzionale/Circolari/News
LLSS

OGGETTO: OBBLIGO DEL GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO.


Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (D.L. n. 111 del 6 agosto "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università") che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. Ecco le principali novità.

SCUOLA

Nell'anno scolastico 2021-2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria **sarà svolta in presenza**.

La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Istituzione scolastica



di Scuola dell'infanzia, scuola Primaria e Scuola secondaria di I° Grado



COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064
email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@istruzione.it;

sito web: www.icedefilippo.edu.it



In linea con l'avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune **misure di sicurezza minime**:

- ➢ è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
 bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
 della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare
 all'obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- → è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
 temperatura corporea oltre i 37,5°.

OBBLIGO DEL GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Tutto il personale scolastico dovrà possedere il green pass.


Tra le misure previste e adottate dal D.L. n. 111 del 6 agosto "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università" è compreso l'obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "*Green pass*") che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata, con l'attivazione dei provvedimenti e delle sanzioni indicate dal D.L. n. 111 del 6 agosto, di cui sopra.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute, in allegato.

E' possibile comunque ottenere la certificazione se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca **Istituzione scolastica**




DI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1º GRADO



COD.MECC.SAIC8BA00C -C.F.80028470658 -COD.UNIVOCO UFR428 VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it;

sito web: www.icedefilippo.edu.it



Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (sanzione pecuniaria).

Questa Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successive circolari emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Si invita, pertanto, il personale docente ed ATA a dotarsi del previsto green pass di accesso ai locali scolastici per consentire a questa dirigenza la necessaria verifica.

Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti e un breve approfondimento riguardante il *Green pass*:

- 1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
- Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19.

S.Egidio del M.Albino, 20/08/2021

Il Dirigente Scolastico Dott. Angelo De Maio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Istituzione scolastica

ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola dell'infanzia, scuola Primaria e Scuola secondaria di I° Grado

" Eduardo De Filippo"

COD.MECC.SAIC8BA00C – C.F.80028470658 – COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064
email: saic8ba00c@istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it



Cos'è il Green pass e come si ottiene

Il "*Green pass*" consiste in una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne l'autenticità e la validità. L'emissione è totalmente gratuita e le lingue disponibili, oltre l'Italiano, sono Inglese, Tedesco e Francese.

I requisiti necessari per l'ottenimento sono i seguenti:

- 1. Vaccinazione anticovid-19, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la somministrazione del vaccino monodose;
- 2. Nei vaccini che richiedono il richiamo, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda. Una volta completato il ciclo vaccinale la durata del "pass" incomincerà dalla data dell'ultima iniezione;
- 3. Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- 4. Essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

La durata varierà in base al requisito:

- 1. 270 giorni dall'avvenuta vaccinazione (monodose) o dalla seconda dose (in questo caso il conto dei giorni partirà appunto dalla seconda dose, mentre la finestra temporale che avrà inizio dopo il 15esimo giorno dalla prima dose fino alla seconda sarà da considerarsi "temporanea" e non dovrà essere presa in considerazione nel conteggio dei 270 giorni).
- 2. In caso di tampone negativo la validità sarà di 48h dall'ora del test.
- 3. In caso di guarigione dall'infezione da meno di 6 mesi, il "Green pass" sarà valido 180 giorni.

Maggiori approfondimenti al sito: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

